Allegato "**B**" al n. **15.073** di Raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art.1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata Istituto tecnico superiore per il settore mobilità sostenibile - trasporti, con sede nella provincia di Catania.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non pu6 distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale anche con riferimento ad iniziative dell'Unione europea.

Art.2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n.40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e

delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

- perseguire il riallineamento tra la domanda di professionalità delle imprese e l'offerta di competenze, ponendosi l'obiettivo di innalzarne, qualificarne e specializzarne il livello e i requisiti;

- sostenere l'innovazione formativa, anche frutto di esperienze differenti, con caratteristiche di visibilità e continuità almeno su base triennale;

- offrire alle persone, con particolare riferimento ai giovani, una gamma di opportunità formative in grado di innalzare le proprie competenze per corrispondere alle richieste del mercato del lavoro ed alle aspettative personali;

- offrire alle imprese la possibilità di partecipare attivamente al processo di definizione, con visione dinamica ed evolutiva, delle proprie necessità in termini di fabbisogni professionali;

- dare certezza di valore ai titoli finali per tutte le tipologie di offerta ricomprese nella programmazione regionale;

- riorganizzare e finalizzare l'offerta pur in un possibile continuum formativo a livelli diversi di specializzazione delle competenze, rispondenti ai bisogni delle persone e del mercato;

- evidenziare i fabbisogni professionali, di ricerca e sviluppo, di cultura tecnica, tecnologica, scientifica del territorio, attraverso la definizione di ambiti settoriali regionali, tenendo conto delle aree tecnologiche nazionali, di cui al DPCM 25 gennaio 2008.

Art.3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le

seguenti attività:

- condurre attività di studio ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;
- istituire corsi di formazione IFTS;
- istituire corsi specialistici di formazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- istituire corsi specialistici post-secondarie e di specializzazione per il conseguimento dei titoli di studio intermedi previsti dall'ordinamento vigente tra il diploma secondario di secondo grado ed il diploma universitario quinquennale;
- attivare ricerche e sperimentazione nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;
- proporre ed attivare corsi di formazione per i docenti delle scuole primarie di primo grado e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
- attivare corsi di formazione per il personale ata per delle istituzioni scolastiche;
- attivare corsi di allineamento del titolo specifico previsto;

- attivare progetti POR, PON, Interregionali, europei e sperimentazioni specifiche per l'uso dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie per i navigli, gli aerei ed i trasporti su gomma, ferro, mare ed aria;

- attivare progetti per favorire la sicurezza dei porti, negli aeroporti e nei porti turistici;

- attivare progetti per la gestione programmata e programmabile di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, ponti, vie del mare, dell'aria e della terra;

- attivare sperimentazione per favorire l'ecosistema e la rinnovabilità del ciclo biologico;

- programmare, progettare ed attivare piani integrati di formazione e di ricerca con Stati, Enti Pubblici e misti, oltre che con società;

- attivare sperimentazione di piani integrati con i distretti tecnologici ed i centri di competenza, con i quali esistono già specifici atti pubblici stipulati dall'ISIS;

- promuovere ed incentivare tutte le forme di sperimentazione, di formazione, di ricerca e di fattibilità che direttamente ed indirettamente convivono con il settore specifico della mobilità sostenibile;

- istituire tutti i corsi di formazione per tutte le risorse umane che direttamente o indirettamente sono coinvolte con il sistema della mobilità sostenibile, dei trasporti, del diporto, dell'aviazione civile oltre che della viabilità aerea dilettantistica o specifica per la protezione civile.

Art.4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio compresi i beni confiscati alla mafia;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e privati o da Stati dell'Unione Europea, dell'Europa o delle varie aree geografiche del globo.

Art.5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Per tal fine la Fondazione può chiedere al Ministero delle Finanze la destinazione del 5/1000 dell'Irpef, per i fini di cui all'art.2.

Art.6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano Imposte per legge.

Art.7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la fondazione:

- *I.S.I.S. - Politecnico del mare - "Duca degli Abruzzi" di Catania;*
- *Nautica Glem dei F.lli Galeno di Enrico Galeno & C. s.n.c.;*
- *Università degli Studi di Napoli "Parthenope";*
- *Istituto Aeronautico "A. Ferrarin" di Catania;*
- *Città Metropolitana di Catania;*
- *PRONTO TURISMO SOC. COOP. A R.L.;*
- *A.L.I.S. ASSOCIAZIONE LOGISTICA DELL'INTERMODALITA' SOSTENIBILE;*
- *Università degli Studi di Catania;*
- *CARONTE & TOURIST S.P.A.;*
- *A.R.S. Acconciatori Riuniti Siciliani ETS.*

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

l) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categoria di attività partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art.8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art.9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

Art.10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo é l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata

triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;

- nomina due componenti della Giunta esecutiva;

- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

- nomina il revisore dei conti;

- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo Predisposti dalla Giunta esecutiva;

- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;

- delibera sul patrimonio della Fondazione;

- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;

- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art.7;

- eventuali modifiche del presente Statuto;

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio.

Art.11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva, l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art.12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro

tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. - - - - - - - - - - -

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. - - - - - - - - - - - -

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. - - -

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. - - - - - - - - - - - - - - - -

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. -

Art.13 - Comitato tecnico-scientifico -

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. - - - - - -

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. -

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. -

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. - - - - - - - - - - - - - -

Art.14 - Assemblea di partecipazione -

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. -

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilancio preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art.15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art.16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di

adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti, dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art.17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo ad altre fondazioni o associazioni onlus.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art.18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente,

scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale Spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non Designato dalle due parti.

Art.19 - Norma transitoria

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art.20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Art.21 - Fornitura di beni e servizi

Tutti i fornitori di beni e servizi debbono essere scelti con le modalità ed i criteri degli enti pubblici.

L'Amministrazione Provinciale, componente della fondazione tramite i suoi delegati negli organi statutari relazionerà entro la data di chiusura dell'esercizio di ogni anno, al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti dalla Fondazione.

Art.22 – Componenti Organi Statutari

Tutti i componenti degli organi statutari ad esclusione del revisore dei conti svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art.23 - Norma finale

La fondazione è soggetta a tutti i principi di trasparenza a cui sono soggetti gli enti pubblici.

F.to *Antonio Scamardella*

Paolo Di Giorgi Notaio (L.S.)